

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, DEL PACE, CIPOLLA, POERIO, COMPAGNONI, PIVA, PEGORARO, BENEDETTI, LUSOLI, FUSI, PIRASTU, BRAMBILLA, FARNETI Ariella, ORLANDI, FERMARIELLO, MADERCHI, GIANQUINTO, MAMMUCARI, TROPEANO, FABBRINI, SALATI, FABRETTI, ILLUMINATI, STEFANELLI, PALAZZESCHI, ANTONINI e SEMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1970

#### Istituzione degli Enti regionali di sviluppo agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento tende ad assegnare alle Regioni i necessari poteri per la realizzazione di una nuova politica agraria.

L'orientamento che desideriamo affermare con il presente disegno di legge non è solo di rispetto delle norme della Costituzione, ma di sostanziale intervento nei rapporti economici, produttivi e sociali con scelte qualificanti a favore di uno sviluppo democratico dell'agricoltura italiana.

Non a caso, proprio in questo periodo, si manifesta, in tutta evidenza, la crisi di una politica agraria, nazionale e comunitaria, che ha aggravato tutti i vecchi squilibri fra i vari settori produttivi, ha elevato il *deficit* della bilancia dei pagamenti e il costo della vita, ha spinto al parossismo l'esodo dalle campagne e dal Mezzogiorno, senza raggiun-

gere alcuno degli obiettivi tanto spesso proclamati. Contemporaneamente si è determinato persino un vuoto nella tradizionale politica degli incentivi.

Per superare tale situazione, perchè prevalga un indirizzo nuovo, decisiva sarà la azione delle Regioni. Tale azione dovrebbe esercitarsi soprattutto, a nostro parere, nella eliminazione degli squilibri sociali ed economici e nel diritto di esproprio per la piena applicazione dei piani zonali; nella realizzazione, ormai maturata nella coscienza contadina, di nuovi orientamenti per la utilizzazione e assegnazione degli investimenti pubblici; e infine nel dispiegarsi della piena possibilità di iniziativa dei produttori e dei lavoratori nel prospettare piani aziendali e nel sostituirsi ai concedenti quando questi non intendano realizzarli.

Viene sottolineato in tal modo lo stretto collegamento fra iniziativa di base e pro-

grammazione, fra obiettivi sociali e obiettivi di riforma; da qui discende l'esigenza di una totale ristrutturazione degli Enti di sviluppo attualmente esistenti, nel quadro dei poteri conferiti dalla Costituzione alle Regioni

A tal fine si ritiene necessario puntare decisamente su un ruolo decisamente nuovo di tali Enti, affidandone le specificazioni dei compiti e delle modalità di funzionamento ai Consigli regionali.

Tra i compiti viene sottolineato quello dell'obbligo generalizzato, per tutto il territorio delle singole Regioni, dei piani zonal di valorizzazione proposti e realizzati con la partecipazione contadina e degli Enti locali attraverso organi particolari dotati di sostanziali capacità di iniziativa. Naturalmente gli organi dirigenti degli Enti di sviluppo devono essere profondamente modificati per aderire al ruolo e alla iniziativa legislativa delle Regioni e alla necessità di una effettiva partecipazione delle categorie di produttori e di lavoratori. E al tempo stesso essere in grado di coordinare l'attività di tutti gli enti economici operanti in agricoltura, anche in relazione alla necessità di limitare e drasticamente dimensionare le funzioni e le competenze del Ministero dell'agricoltura.

I proponenti ritengono che, solo con la realizzazione degli orientamenti prospettati, la riorganizzazione dell'agricoltura sulla base degli interessi del Paese può coincidere con la liberazione di milioni di lavoratori dipendenti e di coltivatori produttori da una soggezione secolare, mediante l'aumento dei redditi, l'elevamento delle condizioni civili, la partecipazione alla direzione della vita economica, ed insieme coincidere con il contenimento dei prezzi al consumo e la creazione di un rapporto nuovo, equilibrato e positivo, fra la città e la campagna.

Tutto il nostro disegno di legge è in definitiva un chiaro atto di fiducia nel decentramento dei poteri pubblici, nella capacità delle Regioni di divenire efficace strumento di progresso economico e civile, nella volontà di rinnovamento dei coltivatori diretti e dei lavoratori italiani.

Onorevoli senatori, la formulazione degli articoli del presente disegno di legge si sforza di aderire ai principi enunciati, pur nella difficoltà costituita dalla materia, in gran parte nuova per i necessari riferimenti ai poteri della Regione e dei suoi strumenti operativi.

Il disegno di legge affida alla Regione il compito di istituire l'Ente regionale di sviluppo agricolo (articolo 1) e al Consiglio regionale quello di determinare il funzionamento, le competenze e la formazione degli organi dirigenti dell'Ente secondo principi democratici di partecipazione delle minoranze consiliari e delle organizzazioni interessate (articolo 2).

Con gli articoli 3 e 4 il disegno di legge fissa gli obiettivi generali di politica agraria che gli Enti di sviluppo agricolo devono perseguire e i loro settori di competenza: di primaria importanza, fra gli altri, quelli relativi alla attuazione del programma pluriennale di sviluppo agricolo, ai piani zonal e alla promozione di forme cooperative e associative; con l'articolo 5, provvede a suddividere il territorio di ogni singola Regione in zone di sviluppo ed a costituire dei Comuni che abbiano il compito di partecipare alla elaborazione del programma regionale e tutti gli altri compiti che saranno loro affidati dal Consiglio regionale.

L'articolo 6 si propone lo scopo di stimolare l'iniziativa dei braccianti, coloni e mezzadri per la elaborazione dei piani aziendali e per la loro esecuzione in armonia con il piano zonale; in caso di manifesta inadempienza, la Regione può determinare l'esproprio dei terreni.

Gli articoli 7 e 8 fissano norme per la costituzione, quando se ne ravvisi la necessità, di organismi interregionali per la realizzazione di piani irrigui e di bonifica montana e per la ristrutturazione di enti e uffici che saranno trasferiti sotto la direzione della Regione.

Grande importanza, ai fini della necessaria unitarietà di direzione nella politica agraria regionale, assumono le indicazioni dell'articolo 9: con esse infatti si intende trasferire agli Enti di sviluppo agricolo tut-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te le attività di carattere pubblicistico dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed affidare alla Regione il potere di sciogliere detti consorzi.

L'articolo 10 sulla base dei principi illustrati in questa relazione, e in aderenza ai principi costituzionali, propone di estendere ed ampliare il ruolo delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni, a carattere democratico e aperto, affidando loro la gestione degli impianti di pertinenza dell'Ente di sviluppo agricolo.

L'articolo 11 stabilisce una serie di norme per la esecutività degli espropri e fissa garanzie per gli espropriati: anche in tale articolo si manifesta pienamente la scelta che affida i poteri politici e di orientamento al Consiglio regionale e i compiti operativi

all'Ente di sviluppo; l'articolo 12 propone, come prezzo massimo di esproprio dei terreni, l'ammontare del canone di affitto determinato in base alla legislazione vigente, depurato delle imposte e degli oneri a carico della proprietà, e moltiplicato per quindici. Il successivo articolo 13 fissa quale tasso di interesse nel pagamento delle proprietà espropriate quello dell'1 per cento, sia per la terra che per le scorte vive e morte e per gli impianti, mentre l'articolo 14 conferma le agevolazioni tributarie in vigore per la formazione della proprietà contadina.

Gli articoli 15, 16 e 17 riguardano le norme transitorie e in particolare il reperimento dei fondi necessari alle Regioni e agli Enti di sviluppo agricolo per l'applicazione dei compiti previsti dal disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La Regione istituisce l'Ente regionale di sviluppo agricolo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con competenza sull'intero territorio regionale, quale organo operativo della Regione, per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge, nonchè dei compiti che ad esso verranno attribuiti dalla Regione in materia di agricoltura e, in via transitoria, dei compiti e delle competenze ad esso affidate dalla legislazione vigente.

Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli enti di sviluppo esistenti.

**Art. 2.**

Il Consiglio regionale determina le modalità di funzionamento, le competenze, la natura, la composizione e la formazione degli organi dirigenti dell'Ente di sviluppo agricolo, nonchè le forme di controllo e ogni altra norma necessaria all'applicazione della presente legge.

Il Consiglio regionale provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo, garantendo nel suo seno una adeguata partecipazione della minoranza e forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria e delle organizzazioni cooperative, nonchè alla nomina del presidente e degli altri organi di direzione e di controllo.

Ai fini del presente articolo, il Consiglio regionale disciplinerà con sua legge i rapporti tra la regione e gli enti regionali di sviluppo agricolo, con particolare riferimento alle modalità di approvazione delle deliberazioni degli organi dell'ente stesso.

**Art. 3.**

Gli Enti regionali di sviluppo agricolo promuovono, sulla base delle direttive approvate dal Consiglio regionale e del pro-

gramma regionale di sviluppo agricolo, lo sviluppo dell'agricoltura e l'elevazione delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito dei lavoratori agricoli dipendenti e autonomi e delle popolazioni rurali. In particolare curano l'estensione e lo sviluppo della impresa e della proprietà contadina coltivatrice, e delle forme cooperative e associative tra lavoratori agricoli autonomi e dipendenti, la creazione di impianti di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli su basi associative; curano, inoltre, la diffusione dell'irrigazione, la difesa del suolo, la forestazione, il risanamento del bestiame, l'istruzione professionale in agricoltura e il miglioramento dei servizi sociali e civili nelle zone agricole.

#### Art. 4.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, gli Enti regionali di sviluppo agricolo provvedono:

1) alla attuazione del programma pluriennale di sviluppo agricolo dell'intera regione e delle direttive predisposte dal Consiglio regionale;

2) alla attuazione dei programmi coordinati di difesa del suolo, di bonifica e di trasformazione fondiaria e agraria, di utilizzazione irrigua e potabile di tutte le acque superficiali, sorgentizie e sotterranee destinabili all'agricoltura;

3) alla promozione della costituzione e dello sviluppo di cooperative e forme associative tra i lavoratori autonomi e dipendenti dell'agricoltura per l'esercizio delle attività agricole, per la trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli e per la distribuzione dei prodotti industriali di interesse agricolo;

4) al riordinamento delle utenze irrigue, promuovendo accordi tra gli utenti e proponendo al Consiglio regionale revoche e nuove concessioni delle utenze stesse; alla gestione dei finanziamenti pubblici statali, regionali e comunitari, e di eventuali fondi di rotazione, sulla base dei criteri che sa-

ranno determinati dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali e professionali interessate e i Comitati zonali di cui al successivo articolo 5, in merito alle singole decisioni di erogazione dei finanziamenti stessi, che dovranno essere rivolti a promuovere la formazione della proprietà diretto-coltivatrice, a fornire ai lavoratori autonomi e dipendenti, singoli o associati, e alle loro cooperative fidejussioni, anticipazioni e finanziamenti, con particolare riferimento all'attuazione di trasformazioni fondiari ed agrarie e alla costruzione e gestione di impianti collettivi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti industriali necessari all'agricoltura; alle proposte di esproprio dei terreni agricoli e di impianti di trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli e di revoca delle utenze irrigue, da effettuarsi nei casi e con le modalità previste dai successivi articoli 11, 12 e 13 della presente legge; alla attuazione di ogni altro compito che potrà essere attribuito dal Consiglio regionale nell'ambito dei suoi poteri primari in materia di agricoltura.

#### Art. 5.

La Regione suddivide il territorio agrario e forestale in zone di sviluppo agricolo e costituisce per ogni zona un comitato, composto di rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, professionali e cooperative.

La composizione e i compiti del comitato di zona sono determinati dal Consiglio regionale.

I comitati di zona partecipano alla elaborazione del programma regionale di sviluppo agricolo e mantengono il collegamento con comitati e organismi comunali in materia di agricoltura e con le organizzazioni comunali dei lavoratori agricoli, dipendenti o autonomi.

L'Ente di sviluppo agricolo costituisce in ciascuna zona un proprio ufficio per lo

svolgimento delle attività tecniche e amministrative.

Nei territori montani le zone di sviluppo corrispondono ai comprensori e le funzioni dei Comitati di zona sono esercitate dalle Comunità montane.

#### Art. 6.

Gli Enti regionali di sviluppo agricolo e i comitati zonalı forniranno la necessaria assistenza tecnica ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese non diretto-coltivatrici, che intendono elaborare un piano di sviluppo aziendale e di maggiore occupazione dei lavoratori.

I comitati zonalı approvano il piano e lo trasmettono al Consiglio di amministrazione dell'Ente, che procede, previa consultazione del comitato di zona, al coordinamento, determinando al tempo stesso le forme di partecipazione dei lavoratori alla sua attuazione. Il piano viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale, che lo dichiara esecutivo. Il comitato di zona, coadiuvato dall'Ufficio zonale dell'ente, controlla l'adempimento del piano e, in caso di inadempienza del proprietario del fondo, eleva contestazione rimettendo il relativo verbale al Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo, affinché lo trasmetta col suo parere alla Regione.

La Regione, accertata la inadempienza, espropria il terreno secondo le norme di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

#### Art. 7.

Nella elaborazione ed esecuzione di piani di bonifica montana, di difesa del suolo e di irrigazione che investono totalmente o parzialmente i territori di più regioni, possono essere costituiti, ad iniziativa delle regioni interessate, appositi organismi a carattere interregionale.

## Art. 8.

La Regione riorganizza l'attività degli organi, uffici statali ed enti ad essa trasferiti e ne definisce i rapporti con gli Enti regionali di sviluppo agricolo, tenendo conto della esigenza di unitarietà nella attuazione del piano regionale di sviluppo.

Gli organi dirigenti degli Enti di irrigazione si intendono sciolti alla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi in cui gli Enti di irrigazione operino sul territorio di più regioni, le regioni interessate coordineranno la loro attività.

## Art. 9.

Le attività di carattere pubblicistico dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, costituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esercitate, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, dagli Enti regionali di sviluppo agricolo.

La Regione ha competenza a procedere allo scioglimento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al primo comma del presente articolo e a procedere con legge regionale alla liquidazione del patrimonio e alle questioni riguardanti il personale di ruolo.

## Art. 10.

Lo svolgimento delle attività di carattere economico e la gestione delle attrezzature di pertinenza degli Enti regionali di sviluppo agricolo sono di regola affidate a cooperative, loro consorzi, o ad altre forme associative di lavoratori agricoli autonomi e dipendenti, aventi carattere democratico e aperte a tutti gli interessati, sulla base di regolamenti diretti ad assicurare il rispetto delle finalità e delle norme della presente legge.



## Art. 11.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le Regioni esercitano il potere di espropriazione della terra, delle scorte vive e morte, degli impianti di trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli e di revoca delle utenze irrigue.

Le espropriazioni di cui al comma precedente sono di pubblica utilità. I decreti relativi alle espropriazioni sono emanati dalla Giunta regionale e comportano la dichiarazione di indifferibilità e urgenza e sono soggetti al solo controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione.

I decreti comportano l'immediata occupazione dei terreni e l'uso degli altri beni espropriati da parte dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, previa redazione di un verbale concernente lo stato di effettiva consistenza dei terreni e dei beni medesimi.

I terreni e gli altri beni espropriati sono assegnati in proprietà ai lavoratori agricoli dipendenti e autonomi insediati sul fondo, in forma singola o associata, secondo le norme per la formazione della proprietà contadina, con decreto del Presidente della Giunta regionale su parere conforme del Consiglio regionale.

Qualora i lavoratori di cui al comma precedente, entro 90 giorni, dichiarino espressamente di rinunciare, l'assegnazione in proprietà verrà fatta in favore di altri lavoratori agricoli dipendenti o autonomi che ne facciano richiesta.

## Art. 12.

L'indennità di esproprio di cui al precedente articolo 11 non potrà superare l'ammontare del canone di affitto determinato a norma delle leggi vigenti, depurato dalle imposte e da altri oneri a carico delle proprietà, moltiplicato per quindici.

Il prezzo degli altri beni espropriati sarà determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto delle finalità sociali dell'espropriazione e dei prezzi di mercato, detratto il valore

degli eventuali contributi pubblici e, ove esiste, dell'avviamento di esercizio. Le somme così determinate sono depositate a favore dell'espropriato presso la tesoreria regionale.

#### Art. 13.

I lavoratori agricoli dipendenti e autonomi, i quali abbiano ottenuto in assegnazione, in forma singola o associata, la terra, le scorte vive e morte e gli impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, corrisponderanno il prezzo relativo alla Regione in un massimo di 40 rate annuali, comprensive del tasso di interesse dell'uno per cento per i beni immobili, e in un massimo di 15 rate annuali, con lo stesso tasso di interesse, per le scorte vive e morte e per gli impianti.

Il pagamento delle rate annuali di cui al comma precedente decorrerà a partire dal terzo anno successivo alla assegnazione della terra e degli altri beni.

#### Art. 14.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui alla presente legge sono estese le agevolazioni tributarie relative alla formazione della proprietà contadina di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454.

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 15.

I residui passivi non impegnati delle somme stanziare sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelle previste nelle leggi particolari riguardanti la agricoltura delle zone depresse vengono accertati da una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, ed assegnati alle Regioni, sulla base

della superficie agraria e forestale e della popolazione agricola attiva. I fondi previsti dalle leggi sulle zone depresse sono ripartiti tra le Regioni a cui sono destinati.

Art. 16.

Per l'avvio dell'attività degli Enti regionali di sviluppo agricolo e per l'esecuzione dei piani zionali ed altre iniziative previste dalle leggi vigenti è stanziata una somma di lire 40 miliardi da attribuire alle Regioni con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Art. 17.

Tutte le norme di legge in contrasto con la presente legge sono abrogate.